



COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA SPERIMENTALE

I.M.U.

Allegato alla deliberazione n. CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 4/10/2012
Il Sindaco [Signature] Il Segretario C.le [Signature]

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1
Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata "IMU", istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Enego.

Articolo 3
Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Ai fini dell'imposta di cui all'Articolo 1 del presente regolamento:

- a) Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'Articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, del quale mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i proprietari;
- e) Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4
Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

Articolo 5
Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Enego, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6
Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data d'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili si rinvia all'articolo seguente del regolamento.

Articolo 7
Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Ai sensi dell'Articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. I predetti valori hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti, né per il Comune, né per il contribuente.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'Articolo 2 del Decreto Lgs. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ai sensi dell'Articolo 52 del D.Lgs n. 446/97 si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno del territorio comunale è il seguente, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	COEFF. N.1	UBICAZIONE	COEFF. N. 2	CONFORMAZIONE DELL'AREA	COEFF. N. 3
A-Centro Storico	1,3	Centrale	1,0	Regolare	1,0
		Periferica	0,7		
B- Residenziale e di completamento	1,1	Centrale	1,0	Irregolare	0,7
		Periferica	0,7		
C1 – residenziale di completamento	1,0	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
C2 – Residenziale di espansione	0,8	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
D1 – artigianale	0,6	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
D3 – Turistico ricettive	0,7	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
F – aree istruzione, parco, sport	0,2	Centrale	1,0	Residuale	0,5
		Periferica	0,7		

Note: (*) sono da considerarsi terreni edificabili ai fini IMU i terreni individuati nella cartografia di ciascun piano di recupero sui quali è prevista una nuova edificazione.

Ubicazione centrale: via Beato Leonardo Murialdo, via Cappellari, via Chiesa, via Croce Rossa Italiana, via , Grottolea, via Guglielmo Marconi, via Lecche, via Madonnina, via Medaglia d'Oro Colonnello Giovanni Fincato, via Medaglia d'Oro Luigi Cappello, via Mori, via Ortigara, via Roma, Piazza del Popolo, Piazza San Marco, Vicolo San Marco, viale Sant'Antonio, via Tabaro, via Valdifabbro di Qua, via Valdifabbro di Là, via Zante.

Ubicazione periferica: tutte le aree non ricomprese nell'elenco delle vie con ubicazione centrale.

Conformazione Area: a) regolare: forma e dimensioni sufficienti all'edificazione
b) irregolare: forma che non consente l'edificazione
c) residuale: terreno di dimensioni tali che non consente l'edificazione

Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione ICI:

Superficie x Valore di riferimento x COEFF. N. 1 x COEFF. N. 2 x COEFF. N. 3

I valori di riferimento e le aliquote d'imposta vengono determinati con deliberazione consiliare e valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 8

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. In conformità a quanto previsto dall'Articolo 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'Articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n.16, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità dell'immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'Articolo 3 comma 1 del DPR 380/2001. Lo stato di inagibilità deve essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale lo stato di inagibilità, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Nel caso di mancato accertamento con sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione di cui al comma 1, l'inagibilità dell'immobile, e la conseguente riduzione d'imposta ai fini IMU, si intendono implicitamente accordate.

Articolo 9

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'Articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale destinazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'Articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo.

Articolo 11

Agevolazioni per l'abitazione principale

1. Per i fabbricati risultanti abitazione principale, da dichiarazione scritta del proprietario, dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ascendente o discendente, potrà essere applicata aliquota agevolata nei termini di legge, ove previsto, dalla delibera della Consiglio comunale.
2. Qualora l'immobile destinato ad abitazione principale di uno dei proprietari risulti intestato di diritto a più soggetti, potrà essere applicata aliquota agevolata ove previsto dalla delibera della Consiglio Comunale, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione da parte dei predetti soggetti comproprietari qualora parenti di primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale
3. Per gli immobili di cui all' art. 13 co 9 del Decreto Legge n. 201 del 2011, potrà essere applicata aliquota agevolata nella misura e ove previsto dalla delibera di Consiglio comunale

Articolo 12
Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata.

Articolo 13
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'Articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con gli artt. 18 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Eneo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Articolo 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Articolo 16, lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Eneo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani predisposto dall'ISTAT.

Articolo 14
Quota Riservata allo Stato

dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 17 *Accertamento*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'Articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'Articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 18 *Riscossione coattiva*

1. Il Comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 19

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o infedele o incompleta compilazione.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento, la sanzione è quella fissata dall'Articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'Articolo 15 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 20

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'Articolo 18 comma 8 del presente regolamento.
3. Non sono eseguibili rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'Articolo 15, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 21

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 22

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale dello stesso e si applica, come previsto a termini di legge, dal 1° gennaio 2012.